

N. R.G. 114/2024



Tribunale Ordinario di Novara

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI

(art. 127 bis c.p.c.)

Il giudice del lavoro dott. Gabriele Molinaro,
visti gli atti della causa n. r.g. **114/2024**, pendente

tra

RUSSO PASQUALE

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

tutti gli aspiranti personale ATA (profilo Collaboratore Scolastico) inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale della Provincia di Novara per il triennio 2021/2024 in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda di aggiornamento, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso

RESISTENTI

letto il ricorso

visti gli artt. 127, 127 *bis* e 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza del **26/09/2024** alle ore **10:40** per la discussione della causa;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante **collegamento a remoto** con il seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Y0JBLRcOBsiJHIEXYR3pd2nvL3X_t6DX7dWQgdK4lzk1@thread.tacv2/1706885908162?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2276a24e0a-4c7b-408a-88e6-f2dbc60249ff%22%7D

AVVERTE

il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 86, 417 e 417 *bis* c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

i Difensori delle parti che hanno facoltà di chiedere che l'udienza si svolga in presenza:



- il Difensore del ricorrente, già costituito, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- il Difensore del convenuto, mediante apposita istanza da depositarsi contestualmente alla costituzione in giudizio;

ORDINA

al ricorrente di provvedere alla notificazione del presente decreto al Ministero convenuto entro 10 giorni dalla comunicazione;

INVITA

in caso di notifica via PEC, la parte ricorrente a curare, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione, nonché a depositare stralcio del **registro pubblico** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

ORDINA

altresì al ricorrente, letta l'istanza di notificazione ai litisconsorti ex art. 151 c.p.c., di provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MI, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (approvazione delle graduatorie definitive), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per il ricorrente, sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il MI resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;



AVVERTE

- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i Difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza mediante collegamenti audiovisivi”.

Novara, 02/02/2024

Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

